Sent. 745/2012

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. Reg. Sent
data del deposito:
24 LUG. 2012
data irrevocabilità:
V° del P.G.
N. Reg. Esec.
N. Campione pen.
redatta scheda il

N. 3632/11 R.G.N.R.
N. 2531/11 RG. G.I.P.

SENTENZA

nei confronti di:

1. , nato l'8/8/1984 in Marocco
Presente detenuto presso la Casa circondariale di Monza
Difeso di fiducia dall'avv. Antonio Caminiti del foro di Monza

2. , nato il 25/10/1988 in Marocco
Presente detenuto presso la Casa circondariale di Monza
Difeso di fiducia dall'avv. Antonio Caminiti del foro di Monza

IMPUTATI
Cfr allegato

Le parti hanno concluso come di seguito
Pubblico Ministero: chiede la condanna ad anni sei e mesi sei di reclusione ed € 50.000 di multa
Difesa Imputato: in principalità: assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 cpv. c.p.p. In subordine riconoscimento del co. V dell'art. 73 d.p.r., con giudizio di prevalenza sull'aggravante, riconoscimento delle generiche e contenimento della pena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di decreto di giudizio immediato gli imputati, per il tramite del loro difensore munito di procura speciale, formulavano richiesta di giudizio abbreviato.
Veniva fissata l'odierna udienza, in cui si ammetteva il rito e si procedeva alla discussione finale.

IMPUTATI

A) per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., 73 comma quinto DPR 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa Legge, cedeva a Occhiuto Felice singole dosi di sostanza stupefacente tipo cocaina.
Fatti commessi in Cislago dal mese di maggio al mese di giugno 2011

B) per i reati di cui agli artt. 81 cp, 73 co 1 bis, 80 D.p.r. 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stessa Legge, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, deteneva cocaina e hashish a fini di spaccio e perché cedeva singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish due o tre volte a settimana al minorenne Accomando Salvatore e almeno 20 volte al minorenne
In Saronno dal mese di maggio al mese di dicembre 2010

e

C) per i reati di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 73, 80 co. 1 lett. a) D.p.r. 309/90 perché, in concorso tra loro, detenevano e cedevano in diverse occasioni singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish a [redacted] e in una occasione al minorenne
Fatto aggravato per avere ceduto sostanza stupefacente a persona di età minore.
In Cislago da giugno a settembre 2010

D) per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 73 co. 1 bis, 80 co. 1 lett. a) perchè, in diverse occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, deteneva e cedeva sostanza stupefacente tipo hashish a diversi assuntori tra i quali i soggetti sotto citati:
- cedeva almeno 100 volte singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish a
- cedeva almeno 5 o 6 volte singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish a
- cedeva almeno 40 volte singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish ad
- cedeva per circa un anno, almeno 3 volte a settimana, singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish a
- cedeva almeno tre volte a settimana, da giugno 2009 al dicembre 2010, singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish a
- cedeva almeno 10 volte singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish a
- cedeva almeno due volte a settimana, nel periodo compreso tra maggio e agosto 2010, singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish a
- cedeva in tre o quattro occasioni singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish a
- cedeva in sporadiche occasioni singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish a

Con l'aggravante di avere venduto sostanza stupefacente a persona minore di età (
ri).
In Cislago dal mese di giugno del 2009 al mese di gennaio del 2011

La ricostruzione del fatto in ordine al quale si procede è sintetizzata come segue.

Fatti di cui al capo a), contestato a
Nel corso di indagini avente ad oggetto attività di spaccio di sostanze stupefacenti, veniva tratto in arresto Nella rubrica del cellulare sequestrato a quest'ultimo risultava memorizzata l'utenza cellulare 320/3318748 sotto il nome di
Le perquisizioni eseguite il 15/6/2011 nell'ambito di altro procedimento penale (per omicidio) consentivano di accertare che detta utenza era nella disponibilità di e la relativa carta sim gli veniva in effetti sequestrata, in data 2/7/11, anche nell'ambito del presente procedimento (cfr. verbale di perquisizione eseguita contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza cautelare 195/11).
Dall'ispezione della rubrica memorizzata nella relativa sim si risaliva ad

Costui, sentito a sommarie informazioni testimoniali ed invitato ad eseguire una individuazione fotografica, riconosceva con assoluta certezza nella fotografia di la persona dalla quale avevano acquistato in tre distinte occasioni sostanza stupefacente del tipo cocaina dietro il corrispettivo di € 50,00.
Il luogo indicato come spaccio era del resto ubicato in una zona limitrofa all'abitazione dell'imputato.

Fatti di cui al capo b), contestato a
L'acquisizione dei tabulati in relazione alla suddetta utenza portava alla identificazione di ulteriori acquirenti e segnatamente di I due che, all'epoca dei fatti in esame, avevano rispettivamente sedici e diciassette anni, concordemente dichiaravano di aver acquistato diverse volte presso la stazione ferroviaria di Saronno da riconosciuto con certezza in fotografia, singole dosi di hashish. Riferivano che in tale periodo lo stesso aveva anche disponibilità di cocaina.

Fatti di cui all'odierno capi c) e d) (già capi b e c), contestati ad ed

Come si è visto, in occasione dell'esecuzione della prima ordinanza cautelare in relazione al capo a), fu effettuata una ulteriore perquisizione presso il nuovo domicilio di detto In tale contesto si rinvenivano tre ulteriori carte sim, tutte intestate al fratello di detto imputato, ossia . Dette sim erano occultate in una valigia. Si tratta delle seguenti utenze:

- utenza 3401612934, attivata il 06.08.2010 a nome di nato in Marocco il 25.10.1988;
- utenza 3467493298, attivata il 22.05.2010 a nome di nato in Marocco il 25.10.1988;
- utenza 3802829698, attivata il 16.04.2011 a nome di nato in Marocco il 25.10.1988

La disamina dei tabulati telefonici acquisiti anche in relazione a tali ultime utenze consentiva di giungere alla identificazione di altri assuntori di sostanze stupefacenti, i quali riconoscevano in sede di individuazione fotografica i loro fornitori di sostanza stupefacente. Tra i soggetti riconosciuti: gli odierni imputati, oltre a
Si riportano di seguito in estrema sintesi le dichiarazioni rese da tali acquirenti.

, già sentito in data 21.06.2011, riconosceva, in sede di individuazione fotografica effettuata in data 5.09.11, , detto . Costui,

esentandosi quale intermediario, aveva accompagnato, in quattro o cinque occasioni, i lui che i suoi amici, nei boschi di Gerenzano, Uboldo e Rescaldina, per acquistare igole dosi di cocaina nell'estate e nella primavera del 2010. In tali circostanze si dentrava nei boschi al fine di recuperare le dosi, che poi consegnava ai clienti, dai ali riscuoteva il relativo prezzo.
a stato proprio tale individuo a presentargli , riconosciuto nella fotografia di , (detto " "), procedendo, in occasione lla prima cessione, a riscuotere direttamente il prezzo della sostanza stupefacente.

escusso in data 5.09.11, riconosceva in sede di individuazione otografica i , a lui noto con il nome di " , abitante in Cislago via Magenta". Indicava tale soggetto quale suo abituale fornitore di sostanza stupefacente el tipo hashish per un periodo compreso tra l'estate e il mese di dicembre del 2010. recisava di avere acquistato da lui singole dosi per circa 100 volte, con frequenza di lue o tre volte a settimana. Risulta agli atti che effettivamente nel 2010 iveva, insieme al fratello in Cislago via Magenta.

escusso in data 9.09.11, in sede di individuazione fotografica iconosceva da lui conosciuto con il nome di , come olui da cui aveva acquistato in Cislago, sotto i portici della lavanderia di Via Magenta, el luglio-agosto 2010, singole dosi di sostanze stupefacente del tipo hashish, in almeno irca 5 o 6 occasioni.

, escusso in data 26.09.11, in sede di individuazione fotografica iconosceva in il soggetto da quale aveva acquistato singole dosi di ostanza stupefacente tipo hashish in Cislago, in almeno sei occasioni, nell'estate 2010. Riconosceva in un amico del e in il fratello di quest'ultimo.

escusso in data 28.09.11, in sede di individuazione fotografica riconosceva negli odierni imputati coloro che gli avevano ceduto separatamente e in diverse occasioni, nel periodo compreso tra giugno e settembre 2010, singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish.

escusso in data 30.09.11, in sede di individuazione fotografica riconosceva in (noto come "I " e come abitante in via Magenta in Cislago, unitamente a di lui fratello e ad altri connazionali), colui che nel periodo compreso tra giugno e novembre 2010, almeno quaranta volte, gli aveva ceduto singole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish e, in una occasione, gli aveva comunicato anche la disponibilità di cocaina, che gli aveva offerto in vendita. Riconosceva in il fratello del suddetto. Riconosceva inoltre in colui che in almeno 10 occasioni gli aveva ceduto singole dosi di sostanza stupefacente tipo marjuana (tra il 2009 e il 2010).

, escusso in data 6.10.11, in sede di individuazione fotografica riconosceva in noto come , abitante in via Magenta in Cislago) colui che dal gennaio 2010 al gennaio 2011, circa 3 volte alla settimana, gli aveva ceduto singole dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Precisava che, in occasione del primo contatto, lo spacciatore gli aveva comunicato di disporre sia di droghe leggere che di cocaina.

, escusso in data 6.10.11, in sede di individuazione fotografica riconosceva colui che (noto come abitante nei pressi di via Magenta, slago), dal giugno 2009 al dicembre 2010 gli aveva ceduto tre volte a settimana igole dosi di sostanza stupefacente tipo hashish e, in almeno tre occasioni, 15 grammi analoga sostanza. Riconosceva altresì in uno spacciatore che in più casioni gli aveva proposto l'acquisto di sostanza stupefacente.

, escusso in data 9.10.11, in sede di individuazione fotografica conosceva in colui che (noto come) gli aveva ceduto, per meno 10 volte, nell'estate 2010 singoli dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish.
, escusso in data 9.10.11, in sede di individuazione fotografica conosceva in (noto con il nome di) colui che, nel periodo ompreso tra maggio e agosto 2010, gli aveva ceduto singole dosi di sostanza upefacente del tipo hashish. Lo spacciatore in occasione del primo contatto, gli aveva recisato di disporre sia di droghe leggere che di cocaina.
, escusso in data 9.10.11, in sede di individuazione fotografica conosceva in (noto come , abitante in Cislago via Magenta 39, itamente al fratello) colui che gli aveva ceduto gratuitamente singole dosi di sostanza upefacente tipo hashish.

, escusso in data 11.10.11, in sede di individuazione fotografica conosceva in (noto come) colui da cui aveva acquistato nel 010 in sporadiche occasioni singoli dosi di sostanza stupefacente tipo hashish. Precisava tresì di avere telefonato a tale spacciatore per richiedere ulteriori dosi, ma quest'ultimo i aveva risposto di non potere soddisfare la sua richiesta perché la sostanza stupefacente a detenuta dal fratello, temporaneamente assente per lavoro. In sede di individuazione tografica riconosceva altresì in il fratello di ed in amico del talora presente alle cessioni di sostanza stupefacente.

fine vicino di casa e connazionale di il quale per un breve periodo aveva che abitato con quest'ultimo in Cislago, via Magenta n- 39 dichiarava: *"Per quanto ne so io ukim si riforniva della COCAINA da vendere sia da un tale di Mozzate sia da tale ehdi di Cislago. So che questo a sua volta spacciava la COCAINA nei boschi e dai boschi rtava una scorta destinata allo spaccio al dettaglio a Cislago: sia sia -soprattutto est'ultimo- spacciavano la COCAINA anche in stazione ferroviaria a Cislago. è quel gazzo marocchino di circa 20 - 25 anni, che abita in una traversa della provinciale varesina e e l'altro giorno -venerdì 29 luglio, quando avete perquisito la mia abitazione- è stato anche lui rtato in questa Caserma"*. Le indicazioni fornite da consentivano di identificare Mehdi per

ell'ambito del procedimento penale n. 1586/11, relativo all'omicidio di niva intercettata l'utenza 320/3318748 che, per quanto si è qui detto, si è accertato essere in uso ad . Trattasi di conversazioni intercorse tra e ilizzabili nel presente procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p..

prima telefonata è della sera del 05.05.2011, quando , detto chiede a ehdi di portargli una dose (dal contesto si evince che si tratta di un grammo di COCAINA).

akim appare titubante e probabilmente ... teme che lo stesso ' non abbia la possibilità di agare l'intero importo (*"B: Sì... quanto ti serve?; A: Una.; B: C'i sono i soldi o no ? Non mi fai re brutta figura...)*. Non volendo fare brutta figura con gli altri spacciatori della batteria, decide di ortargli solo mezzo grammo (cfr. int. tel. n. 1072 del 05/05/2011 21.54.52)

eguono telefonate del tardo pomeriggio del 06.05.2011, quando si trova in compagnia di ıle ..... Al primo tentativo di chiamata ..... non risponde. l ..... dice al suo amico, iferendosi a ..... e agli altri spacciatori: "*sono appena entrati*", volendo intendere che sono ppena entrati nel bosco, luogo di spaccio (cfr int tel. n. 1084 del 06/05/2011 19.40.02).
Alla seconda telefonata ... risponde, gli chiede se lui e gli altri sono entrati (nel bosco); Mehdi conferma. fa presente di essere in compagnia di il quale ha bisogno di "*qualche cosa*", "*ha bisogno di una*". isponde che gliela preparerà, ma che a breve, sia lui he gli altri, cambieranno posto, perché il punto in cui si trovano al momento non è sicuro (cfr int. el. n. 1086 del 06/05/2011 19.45.41).

Nel corso della terza telefonata parla direttamente con che si trova ancora in compagnia di ı ed utilizza il telefono di quest'ultimo. ripete la richiesta già fatta da e :o invita a passare, in quanto gli preparerà quanto richiesto. Invita i due a non entrare nel bosco, perché in zona ci sono le forze dell'ordine (*C: Gli chiedi cosa gli serve che gliela preparo fuori dall'altra parte, così non entrate, sono appena entrati da noi (forze dell'ordine ndr.)*. Assicura che gliela porterà personalmente fuori del bosco (cfr int. tel. n. 1088, del 06/05/2011 19.54.51).

Nella telefonata intercorsa nel pomeriggio del 20.05.2011 si trova probabilmente ancora nel bosco, ed invita ad uscire subito di casa per procurargli una ricarica telefonica. , alla fine, gli dice di non dimenticarsi di lui (*A: Ascolta, per forza... non dimenticarti di me oggi*), invitandolo in tal modo a tenere qualcosa da parte per lui (cfr. Int. tel. n. 1479, del 20/05/2011 18.35.00).

Alle 02:12 della notte del 22.05.2011 un cliente di nome contatta per acquistare della sostanza stupefacente. ... non ha la pronta disponibilità delle dosi, che evidentemente sono custodite in casa di ..... deve dunque raggiungere casa di insieme a Dario.
dice a che la dose per gliela farà trovare all'esterno dell'abitazione, nell'angolo della finestra del bagno (*A: Non suoni...Te la metto all'angolo appena fai il giro la trovi, dai;* cfr. int. tel. n. 1516, del 22/05/2011 02.12.06).

La telefonata intercorsa nel tardo pomeriggio del 25.05.2011 documenta un altro episodio di spaccio, in concorso fra ı e .. ha appena ricevuto 120 euro da una donna.
gli dà istruzioni per rivolgersi a una terza persona, che dovrà preparare "*una e sette*", verosimilmente 1,7 grammi di sostanza (cfr int. tel n. 1669 del 25/05/2011 19.16.01).

L'ultima telefonata di rilievo intercorre nel tardo pomeriggio del 26.05.2011.
Ancora una volta a nascosto una dose di droga che ... si appresta a spacciare. si trova all'interno dell'abitazione di e la sta cercando; ... gli dice che la roba è fra il muro e i riscaldamenti, in bagno (cfr. int. tel. n. 1699 del 26/05/2011 19.37.19).

sede di interrogatorio di garanzia, a seguito della prima ordinanza cautelare emessa in relazione capi a) e b) contestati ad E , questi si avvaleva della facoltà di non rispondere.
ell'interrogatorio di garanzia svoltosi invece a seguito di esecuzione di ordinanza cautelare in lazione ai restanti capi dell'odierna imputazione, il medesimo imputato contestava l'addebito, egando di aver effettuato la telefonata ed asserendo di essersi recato nei boschi di Cislago nicamente per acquistare della sostanza stupefacente di cui faceva uso, unitamente a due amici onosciuti come e Di tenore sostanzialmente analogo le dichiarazioni spontanee rese ll'odierna udienza.

rrafiy Abdelkarim, attinto da ordinanza custodiale in relazione ai capi oggetto della odierna mputazione, ammetteva l'addebito e segnatamente confessava di aver spacciato droga per rovvedere al suo sostentamento. In merito agli episodi oggetto di contestazione, ammetteva di aver enduto solo ad un tale (, a (, a (Concludeva che ale attività si era protratta per circa due mesi dopo l'agosto del 2010 e che la sostanza stupefacente ra stata acquistata alla stazione di Saronno da un tunisino. All'odierna udienza ribadiva sostanzialmente tale versione, ammettendo l'addebito.

E attinto da ordinanza custodiale per fatti connessi a quelli per i quali oggi si procede, ammetteva sostanzialmente l'addebito, seppur per quantitativi ed occasioni inferiori a quelli contestatigli.
Dichiarava di avere avuto bisogno di soldi perché a propria volta tossicodipendente e di avere per questo fatto da intermediario tra consumatori italiani e fornitori marocchini.
Confermava le cessioni ad (, consumatesi nella primavera estate del 2010.
Dichiarava di aver ricevuto qualche volta cocaina da Confermava che i due fratelli pacciavano cocaina, seppure a suo dire non nei boschi. Narrava di essere stato ospitato da er una settimana, quando era stato pestato dai fornitori che avevano creduto ad una sua collaborazione con le forze dell'ordine.

* * * * * * * * * *

Dagli atti sopra richiamati emerge dunque la piena colpevolezza dei due imputati in ordine ai reati loro rispettivamente contestati.
Ai fini di siffatta affermazione di penale responsabilità certamente significativa la concordanza delle dichiarazioni fornite dai diversi acquirenti della sostanza stupefacente, che descrivendo modalità simili ed essendo stati riscontrati i contatti telefonici tra gli stessi e gli imputati, devono ritenersi superare pienamente il vaglio di attendibilità. L'impianto accusatorio è del resto suffragato dalle dichiarazioni di vicino di casa e connazionale di I , il quale per un breve periodo aveva anche abitato con quest'ultimo in Cislago, via Magenta n- 39.
Ulteriore e significativo riscontro si rinviene nelle risultanze dell'attività intercettiva. Univoco è, infatti, il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e sopra riportate, la cui riferibilità ad episodi di spaccio di sostanze stupefacenti è confermata dalla confessione e dalle chiamate in correità di
La parziale ammissione dell'addebito da parte di elimina infine ogni più residuo dubbio.

Tutto ciò premesso, deve considerarsi il tutto sommato modesto quantitativo di stupefacente ceduto dagli imputati nelle distinte occasioni di cui all'imputazione. La presente vicenda si profila dunque senz'altro caratterizzata dagli attributi della modestia e rudimentalità, indici di un'attività illecita non particolarmente organizzata e, pertanto, non gravemente incisiva e pericolosa per la diffusione della droga, con possibilità, dunque, di configurare nel caso di specie la circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'articolo 73 D.P.R. 309/90.
Deve invece escludersi la circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 1, lett. a), ritenendosi verosimile l'ipotesi che gli imputati non si fossero resi conto della minore età di alcuni acquirenti.

Il comportamento processuale di e la sua incensuratezza consentono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Il modesto precedente dal quale risulta gravato in assenza di altre circostanze rilevabili ex art. 133 c.p. che lo rendano meritevole del riconoscimento delle medesime attenuanti, non può invece fondare analoghe conclusioni.

Ai fini della determinazione della pena va in ogni caso rimarcata la non certo occasionalità della condotta, del resto confermata dallo stesso il quale ha ammesso ricavarne mezzi per il proprio sostentamento e per soddisfare anche il fabbisogno di consumo personale.

Deve, inoltre, essere riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati, atteso che la medesima tipologia ed il contesto temporale in cui detti reati risultano commessi consentono di ravvisare l'identità del disegno criminoso.
Valutati quindi gli elementi suddetti e tutti gli altri di cui all'art. 133 c.p., compreso il comportamento durante la custodia cautelare in carcere (cfr relazioni disciplinari in atti) equa stimasi per l la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed € 3.000 di multa e per la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 3.000 di multa, così calcolate.
Per pena base, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, anni due di reclusione ed € 3.000 di multa (in relazione al capo c); ridotta ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi sei di reclusione ed € 2.000 di multa; aumentata per la continuazione di mesi tre di reclusione ed € 250 di multa per la continuazione interna al capo c); aumentata di mesi tre di reclusione ed € 250 di multa in relazione a ciascun gruppo di cessioni contestato al capo d), individuabile sulla base del singolo acquirente e dunque complessivamente ad anni quattro di reclusione ed € 4.500 di multa, definitivamente ridotta per il rito ad anni due e mesi otto di reclusione ed € 3.000 di multa.
Per pena base, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, anni due e mesi nove di reclusione ed € 3.500 di multa (in relazione al capo a); aumentata per la continuazione di mesi tre di reclusione ed € 250 di multa per la continuazione in relazione ai capi b) e c), in relazione a ciascun gruppo di cessione, individuabile sulla base del singolo acquirente e dunque complessivamente ad anni tre e mesi nove di reclusione ed € 4.500 di multa, definitivamente ridotta per il rito ad anni due e mesi sei di reclusione ed € 3.000 di multa.

Le spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere seguono la condanna e vanno poste a carico di entrambi gli imputati.

Deve essere infine disposta, ai sensi dell'art. 240 c.p., la confisca e conseguente distruzione del cellulare e delle carte sim sequestrate ad in data 2/7/11, in quanto gli elementi di prova sopra riportati (e segnatamente le intercettazioni ed i tabulati) dimostrano trattarsi di beni destinati ai contatti con i correi e gli acquirenti, prodromici alle cessioni di sostanze stupefacenti.
Si ritiene disporsi la confisca anche della somma di danaro sequestrata allo stesso, posto che dalle condizioni di vita dell'imputato (privo di una lecita occupazione lavorativa), dal taglio delle

banconote e dalle circostanze del rinvenimento è possibile dedurre trattarsi di provento dell'attività di spaccio di cui è procedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara e entrambi colpevoli dei reati rispettivamente loro ascritti e, riconosciuto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante contestata, riconosciuta per entrambi l'attenuante di cui al comma V dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 e per il solo anche le attenuanti generiche, con la diminuente del rito, condanna alla pena di due e mesi sei di reclusione ed € 3.000 di multa ed Errafiy Abdelkarim alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed € 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere.
Visto l'art. 240 c.p. ordina la confisca del danaro e la confisca e distruzione di quanto altro sequestrato ad .
Busto Arsizio, 19/7/12

Il giudice
(Patrizia Nobile)

Il Cancelliere

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Busto Arsizio, 24.7.12
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Micaela SECCHI

Addì 3.9.2012 ricevo per comunicazione con motivi contestuali del Proc. Generale, pervenuta il 5.9.2012

IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO